

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL GUASTALLA CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALLENATORE ATTILIO TURINI LA SOMMA DI €1.672,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Guastalla Calcio di Guastalla (Reggio Emilia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDO VINCENZO SEGUITO GARA BUDONI/LATINA CALCIO DEL 18.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL'A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DI GIACOBBE LUCIANO, VICE PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPRIOLI MASSIMILIANO DIRIGENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6489/984PF09-10/AA/AC DELL'8.4.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE**

AGLI ARTT. 10. COMMA 6 C.G.S., 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. La Sabina di Poggio Mirteto (Rieti).

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARENTATO SALVATORE SEGUITO GARA CASOLI/BOJANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete